



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1034 /2023

Il Consiglio, nella seduta del **25 luglio 2023**, composto come da verbale in pari data;

Sentito i relatori Consiglieri Francesco LUCIFORA , Luca VARRONE e Carla Romana RAINERI;

Visto il Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 545 e s.m.i;

Richiamati in particolare gli articoli 3, 7, 8, 9 e 13 - bis del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e s.m.i.;

Vista la Legge n. 130 del 31.08.2022, recante la riforma della giustizia tributaria, ed in particolare l'articolo 1, commi da 4 a 9;

Richiamato l'articolo 40, co. 1, lettera a), del Decreto Legge 24.02.2023, n. 13, in cui si stabilisce *“Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello”*;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle Finanze con Decreto del 2.6.1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Richiamato l'art. 2, co. 2 e 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 – “regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la Risoluzione n. 3/2005 che disciplina i criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., dai candidati nelle procedure concorsuali per la nomina di Giudice, Vice presidente di sezione, Presidente di sezione e Presidente nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali (Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado a seguito della novella della Legge n. 130/2022);

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, - «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto l'art. 1, comma n. 353, della Legge 24.12.2007, n. 244;

Vista la Risoluzione consiliare n. 10 del 21.10.2014, con la quale è stato approvato il regolamento per la durata delle graduatorie negli interpelli e nei concorsi interni ed esterni;

Vista la Risoluzione consiliare n. 1 del 20.03.2018 che abroga e sostituisce la Risoluzione n. 10 del 21.10.2014, limitatamente alla durata e allo scorrimento delle graduatorie nei concorsi esterni;

Richiamato il Regio Decreto 30.01.1941 n. 12, articolo 211;

Richiamata la **delibera n. 1558 del giorno 15.11.2022** con la quale il Consiglio ha approvato l'elenco delle sedi giudiziarie con i posti vacanti;

Richiamata la delibera n. 1559 del giorno 15.11.2022 con la quale, al fine di provvedere alla copertura delle vacanze nell'ambito delle Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado, individuate con la delibera n. 1558 del 15.11.2022, è stato approvato il bando di interpello n. 9/2022 per il definitivo transito nella Giurisdizione Tributaria dei Magistrati Ordinari, Amministrativi, Contabili e Militari, ai sensi dell'art. 1, co. 4 e 5, Legge 31.08.2022 n. 130;

Richiamata la delibera n. 311 del giorno 15.03.2023 con la quale è stata approvata la graduatoria unica generale degli idonei di cui all'allegato n. 1 che ne forma parte integrante e sostanziale, con la riserva di diverse valutazioni che dovessero emergere a conclusione del procedimento amministrativo di controllo delle autocertificazioni, prima della adozione del provvedimento di nomina;

Richiamato l'articolo 1 del bando in cui è previsto:

- il bando è riservato ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, che non abbiano compiuto 60 anni alla data di scadenza dei termini per la partecipazione, non in quiescenza, presenti al 16.09.2022, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno 5 anni precedenti tale data;
- il punteggio per l'anzianità maturata è attribuito, sulla base di quanto disposto all'articolo 1, co. 7, della Legge 31.08.2022, n. 130 e all'articolo 6 del bando;

Richiamato l'articolo 4 del bando che definisce i seguenti requisiti di ammissione:

- possono partecipare all'interpello i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non collocati in quiescenza, presenti al 16.09.2022, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno 5 anni precedenti tale data (almeno dal 16.09.2017. Si fa riferimento alla data della prima nomina come risultante dal Ruolo):
 - che non abbiano compiuto 60 anni alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al bando;
 - che non abbiano ricevuto, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'interpello (16.11.2022), il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, co. 5, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 545, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della Legge 31.08.2022 n. 130;
 - che non siano stati revocati, destituiti o sospesi dalle funzioni;
 - che abbiano una condotta incensurabile;
 - che non abbiano riportato condanne penali e non abbiano in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
 - che non abbiano precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del D.P.R. 14.11.2002, n. 313;
 - che non siano a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari;

- che non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (16.11.2022), nella categoria giurisdizionale di appartenenza.

Richiamato l'articolo 5 del bando, che disciplina le cause di esclusione prevedendo quanto segue:

- i requisiti di cui all'art. 4 debbono essere posseduti, pena l'esclusione, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione all' interpello;
- **i dati dichiarati saranno sottoposti ai controlli previsti dall'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità decise nella Risoluzione n. 3/2005 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.**
- **L'insussistenza delle cause di esclusione deve permanere per tutta la durata della procedura concorsuale fino alla sua conclusione, con l'adozione del Decreto Ministeriale di nomina;**

Richiamato l'articolo 6 del bando nel quale sono disciplinati i criteri per la attribuzione dei punteggi relativi alla anzianità di servizio maturata alla data di scadenza dei termini per la partecipazione al bando, nella magistratura di provenienza ed eventualmente in altra magistratura compresa fra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché nel ruolo unico di cui all'articolo 4, co. 39-bis, della Legge 12.11.2021, n. 183, per il periodo eccedente i 5 anni antecedenti il 16.09.2022;

Richiamato l'art. 11, co. 5, lettere a) e b), del D.Lgs. 31.12.1992, n. 545, come modificato dall'articolo 1, co. 1, della legge 31.08.2022, n. 130, richiamato all'art. 1, co. 6, lettera b) della medesima Legge;

Richiamata la Risoluzione n. 3/2020, approvata con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1326 del 01.12.2020, con la quale sono stati disciplinati i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera, nella quale è specificato, all'articolo 3, co. 2, con riferimento al parametro diligenza–laboriosità – rispetto dei termini di deposito delle sentenze, che per deposito si intende la consegna dei provvedimenti effettuati dal Relatore, presso la Segreteria della Commissione;

Richiamato l'art. 1, co. 6, lett. b) della Legge 31.08.2022 n. 130, ai sensi del quale alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati che non hanno ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, co. 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Dato atto che il Consiglio, con la Delibera n. 311/2023 del 15/03/2023 (approvazione della graduatoria con riserva), al fine di non porsi in radicale ed insanabile contrasto con la norma, ha ritenuto di applicare, coerentemente con il disposto di cui al citato art. 1, co. 6, lett. b) della Legge 130/2022, il giudizio di "demerito" per i candidati che avessero un **rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato;**

L'art. 1, comma 6, lettera b), della Legge 130/2022 condiziona la partecipazione alla procedura di interpello finalizzata al definitivo transito nella giurisdizione tributaria di un numero massimo di cento magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, collocati da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della stessa legge nel ruolo unico di cui all'art. 4, comma 39-bis, l. 183/2011, e per i quali ricorrono gli altri presupposti individuati dalla legge, al seguente requisito: *"non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dal comma 1 del presente articolo"*.

Quest'ultima disposizione, a seguito della predetta modifica, stabilisce che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:

“a) sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico per il quale concorre;

b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato.”

La norma appena riportata si inquadra nel più complesso testo dell'art. 11, nel quale, all'esito delle modifiche apportate dalla legge di riforma della giustizia tributaria, il giudizio di demerito è ora previsto, in generale, come elemento atto ad incidere negativamente sull'assegnazione degli incarichi di presidente, presidente di sezione, vicepresidente delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria.

A sua volta, nel fare richiamo al già menzionato giudizio di demerito, l'art. 1, comma 6, Legge 130/2022, estende la sua efficacia ostativa alla partecipazione alla procedura di interpello in questione.

La portata applicativa di tale norma condiziona la possibilità di partecipazione all'interpello alla mancata sussistenza, nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dello stesso, delle circostanze ostative indicate nel richiamato art. 11, comma 5, D.lgs. 545/1992.

La disposizione risulterebbe, altrimenti, priva di significato e di fatto inapplicabile, qualora interpretata alla lettera, nel senso di far derivare il predetto effetto dalla mancata emanazione, nello stesso quinquennio, del giudizio di demerito previsto dallo stesso decreto legislativo, poiché contemplerebbe un requisito strutturato e definito negli attuali presupposti solo con l'entrata in vigore della stessa legge 130/2022, in forza della novella dell'art. 11, comma 5, in essa contenuta.

Prima di tale modifica, nel D.lgs. 545/1992 non vi erano infatti riferimenti al giudizio di demerito.

Inoltre, l'efficacia operativa delle disposizioni contenute nei commi da 4 a 6 dell'art. 1 della Legge n. 130/2022 è limitata alla sola fase di prima applicazione di quest'ultima, per cui è da escludere che le norme in questione - aventi chiara natura temporanea - siano di per sé suscettibili di applicazione anche in futuro.

Tanto premesso, non appare condivisibile l'interpretazione proposta da alcuni candidati relativamente alla supposta loro penalizzazione al transito per effetto della sottoposizione alla verifica *“di circostanze passate e non conosciute prima della candidatura”*.

E' del resto logico che i requisiti cui è subordinato l'accesso ad una determinata figura professionale - peraltro coerenti con quelli previsti a regime per tutti i magistrati tributari professionali - vengano positivamente stabiliti (solo) quando tale figura viene in concreto istituita.

Una volta che, con l'entrata in vigore della Legge di riforma della giustizia tributaria, sono state puntualmente definite le circostanze ostative all'accesso straordinario ai ruoli dei giudici tributari professionali, non pare neppure ipotizzabile la mancata conoscenza, da parte dei candidati, della sussistenza o meno di elementi negativi che attengono comunque alla pregressa situazione personale di ciascuno dei partecipanti all'interpello.

Altrettanto corretta e ragionevole appare la scelta del legislatore di condizionare la partecipazione alla procedura di interpello, e, quindi, l'accesso all'esercizio esclusivo delle funzioni di magistrato tributario da parte di tali soggetti, all'assenza degli elementi ora rilevanti ai fini dell'espressione del giudizio di demerito di cui all'art. 11, comma, 5, D.lgs. 545/1992, come novellato dalla Legge di riforma.

Le considerazioni che precedono - unite al rilievo che, come si è già osservato, il predetto transito definitivo è stato previsto *una tantum*, in sede di prima applicazione della riforma della giustizia tributaria, per cui la mancata valutazione, alla luce degli anzidetti criteri, dell'attività svolta da ciascun candidato nel quinquennio di riferimento finirebbe col determinare la sostanziale disapplicazione della norma, nonché della stessa delibera con la quale, in attuazione di questa, è stato indetto l'interpello in questione.

Preso atto ed approvati i verbali n. 19 del 06.07.2023 e n. 21 del 20.07.2023 della Commissione IV Concorsi da cui emergono gli atti istruttori e condivise le valutazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di esclusione dalla procedura concorsuale dei candidati sotto indicati;

Dato atto che si è concluso il procedimento amministrativo per l'accertamento della insussistenza delle condizioni previste dall'art. 11, co. 5, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 545 come modificato dall'articolo 1, co. 1, della legge 31.08.2022, n. 130, richiamato all'art. 1, co. 6, lettera b) della medesima Legge;

Considerate e valutate le osservazioni proposte dagli interessati a seguito di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per il giudizio di demerito, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto che le circostanze che sostanziano il giudizio di demerito hanno carattere oggettivo, scevro da valutazioni discrezionali, facendo riferimento alla avvenuta irrogazione o meno di sanzioni disciplinari, ovvero al tardivo deposito di una percentuale ben determinata di provvedimenti, rispetto a un termine individuato dalla Legge di riforma della Giustizia Tributaria;

Considerato che nella valutazione del ritardo si debba tenere conto di impedimenti di natura oggettiva;

Ritenuto che le argomentazioni addotte **dai candidati Dott. Buffoni Luca**, nato il 21.11.1975, **Dott. Castiglia Giuliano**, nato il 20.08.1971, **Dott. Cavallaro Salvatore Ettore**, nato il 18.07.1975, **del Dott. Dott. Diliso Francesco**, nato il 04.07.1976, **Dott. Dimartino Gaetano**, nato il 27.11.1978, **Dott. Fiore Francesco**, nato il 08.05.1976, **Dott. Lepre Antonio**, nato il 21.01.1970, **Dott. Petrucci Luigi**, nato il 28.01.1972, **Dott. Riggio Roberto**, nato il 06.01.1964, **Dott. Tosi Sergio Mario**, nato il 26.03.1966, afferendo a documentati ed oggettivi motivi di impedimento possano essere apprezzate in senso favorevole e che pertanto il ritardo appaia congruamente giustificato, e imputabile a cause oggettive indipendenti da profili di negligenza. In particolare, nonostante gli accertamenti disposti, gli esiti istruttori non hanno consentito il superamento dei rilievi in fatto formulati dai candidati, essendo risultati esiti disomogenei dalle varie Corti di Giustizia Tributaria interpellate;

Ritenuto, invece, che i **Dott.ri omissis, nato il omissis e omissis, nato il omissis e omissis Dott. omissis, omissis**, non sono intervenuti nel procedimento amministrativo, e pertanto hanno accettato gli esiti istruttori ad essi partecipati, validandoli;

Ritenute verificate, per tutto quanto sopra premesso, le condizioni di cui all'art 11, co. 5 lettera b) del D.Lgs. 31.12.1992, n. 545, come modificato dall'articolo 1, co. 1, della Legge 31.08.2022, n. 130, richiamato dall'art. 1, co. 6, lettera b) della medesima Legge, nei confronti dei seguenti candidati:

1. Dott. *omissis*, nato il *omissis*
2. Dott. *omissis*, nato il *omissis*
3. Dott. *omissis*, nata il *omissis*

Dato atto che si è concluso il procedimento amministrativo di verifica della insussistenza delle ulteriori cause di esclusione di cui all'articolo 5, comma 3, del bando ed in particolare di quelle ai punti 9, 10, 11, 12 e 13;

Accertato che sussistono le seguenti cause di esclusione nei confronti dei candidati di seguito elencati:

1. **Dott. omissis**, nato il *omissis*: escluso ai sensi dell'art. 5, co. 3, n. 9 e n. 10 del bando (come da verbale della Commissione IV Concorsi, n. 19 del 06.07.2023);

2. **Dott. omissis**, nato il *omissis*: escluso ai sensi dell'art. 5, co. 3, n. 9 e n. 10 del bando (come da verbale della Commissione IV Concorsi, n. 19 del 06.07.2023);
3. **Dott. omissis**, nato il *omissis*: escluso ai sensi dell'art. 5, co. 3, n. 13 del bando (come da verbale della Commissione IV Concorsi, n. 19 del 06.07.2023);

Dato atto che ai candidati nei confronti dei quali non è confermata l' idoneità per la collocazione in graduatoria in quanto accertate una o più cause di esclusione, si provvederà a darne comunicazione individualmente con le relative motivazioni;

Dato atto che il giorno 03.04.2023, come risulta da comunicazione in pari data proveniente dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo, acquisita al protocollo n. 4511, è stato accertato che dal 06.02.2023 il giudice, Dott. Castiglia Giuliano nato il 20.08.1971, è in servizio presso la CGT di I grado di Palermo;

Dato atto che con nota acquisita al protocollo n. 4878 del giorno 11 aprile 2023, il Dott. Atelli Massimiliano, nato il 06.10.1967, ha revocato la propria domanda di partecipazione;

Dato atto che con nota acquisita al protocollo n. 9380 del giorno 11 luglio 2023, il Dott. Pica Leonardo, nato il 22.05.1966, ha revocato la propria domanda di partecipazione;

Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra premesso, doversi procedere in autotutela alla rettifica della delibera n. 311 del 15 marzo 2023 e dell'allegato n. 1 alla medesima, costituente la graduatoria unica generale degli idonei;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

L'accertamento della insussistenza dei requisiti di ammissione, ovvero la presenza di una o più cause di esclusione, di cui agli articoli 4 e 5 del bando, nei confronti dei candidati di seguito elencati e per le motivazioni che saranno individualmente comunicate agli interessati:

1. Dott. *omissis*, nato il *omissis*
2. Dott. *omissis*, nato il *omissis*
3. Dott. *omissis*, nato il *omissis*
4. Dott. *omissis*, nato il *omissis*
5. Dott. *omissis*, nato il *omissis*

di procedere alla rettifica della delibera n. 311 del 15 marzo 2023 e dell'allegato n. 1 alla medesima (Graduatoria unica generale degli idonei) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di approvare la graduatoria unica generale degli idonei, rettificata in base alle premesse, di cui all'allegato n. 1 alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Ai sensi dell'articolo 5 del bando in cui è previsto che **l'insussistenza delle cause di esclusione deve permanere per tutta la durata della procedura concorsuale fino alla sua conclusione, con l'adozione del Decreto Ministeriale di nomina**, la presente delibera è approvata con la riserva di diverse valutazioni ove dovessero emergere fatti o atti amministrativi incidenti sul possesso dei requisiti di ammissione/insussistenza delle cause di esclusione, prima della adozione del provvedimento di nomina.

AVVISA

Come previsto all'articolo 7, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, la presente delibera e la graduatoria unica generale degli idonei (Allegato n. 1), saranno pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITÀ LEGALE" e nella sezione "CONCORSI". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i concorrenti.

L'accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della delibera, secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi" approvato con delibera n. 385/2016 come da ultimo modificato con delibera n. 385 del 24.05.2022 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione "REGOLAMENTI". Sono presenti gli appositi moduli nella sezione "OPERAZIONE TRASPARENZA".

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'approvazione della presente delibera sul sito istituzionale di questo Consiglio.

AVVERTENZE

I concorrenti idonei saranno convocati in ordine di punteggio decrescente e, a parità di punteggio, con diritto di precedenza per maggiore anzianità di iscrizione nel ruolo, e a parità di anzianità di iscrizione al ruolo, con diritto di precedenza per maggiore anzianità anagrafica, per la scelta delle sedi disponibili, secondo un calendario e regolamento, che verranno appositamente determinati e pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nelle sezioni "PUBBLICITÀ LEGALE" e "CONCORSI".

Le comunicazioni agli interessati verranno inoltrate esclusivamente all'indirizzo di *pec* fornito dai candidati.

Ogni cambiamento dei recapiti indicati deve essere comunicato al Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria – Ufficio Concorsi al seguente indirizzo PEC: ufficioconcorsicpgt@pce.finanze.it

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

DISPONE

- la comunicazione della presente delibera:
al Ministero Economia e Finanze, al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria, ai Presidenti e Direttori, delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado;
- la comunicazione della esclusione corredata delle motivazioni agli interessati.

IL PRESIDENTE
Firmatario1

Antonio Leone

Firmato digitalmente

ALLEGATO N. 1 - DELIBERA N 1034 DEL 25/07/2023 GRADUATORIA UNICA GENERALE

N. POSIZIONE IN GRADUATORIA	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	INCARICO ATTUALE	SEDE CGT DI ORGANICA APPARTENENZA	MAGISTRATO O-A-C-M (*)	PUNTEGGIO ANZIANITA' DI SERVIZIO MAGISTRATURA DI PROVENIENZA	PUNTEGGIO ANZIANITA' DI SERVIZIO ALTRA MAGISTRATURA	PUNTEGGIO ANZIANITA' DI ISCRIZIONE NEL RUOLO UNICO LEGGE 183/2011	PUNTEGGIO TOTALE	
1	PROIETTI	ROBERTO	04.09.1963	PS	CGT I ROMA	M.A	22,00	9,00	34,50	65,50	
2	PISANU	MARCELLO	27.02.1964	PS	CGT II PIEMONTE	M.O	31,00	0,00	33,00	64,00	
3	DI MAIO	GABRIELE	22.04.1964	PS	CGT II CAMPANIA	M.O	33,00	0,00	7,50	40,50	
4	ITRI	PAOLO	26.01.1965	PS	CGT I COSENZA	M.O	32,00	0,00	7,50	39,50	
5	RIGGIO	ROBERTO	06.01.1964	GIU	CGT I CATANIA	M.O	30,00	0,00	7,50	37,50	
6	LEANZA	PIERO	25.12.1966	GIU	CGT I GORIZIA	M.O	27,00	0,00	7,50	34,50	
7	POLI	MARIATERESA	28.12.1966	GIU	CGT I LATINA	M.M	30,00	0,00	4,50	34,50	
8	LEPRE	ANTONIO	21.01.1970	GIU	CGT I NAPOLI	M.O	25,00	0,00	7,50	32,50	
9	CREAZZO	GIANLUCA GIUSEPPE VINCENZO	23.05.1971	PS	CGT I CATANIA	M.O	25,00	0,00	7,50	32,50	
10	GRAZIANO	NICOLA	19.12.1968	PS	CGT I CASERTA	M.O	24,00	0,00	7,50	31,50	
11	FERRI	COSIMO MARIA	17.04.1971	GIU	CGT I NAPOLI	M.O	25,00	0,00	6,00	31,00	
12	TOSI	SERGIO MARIO	26.03.1966	GIU	CGT I LECCE	MO	26,00	0,00	4,50	30,50	
13	BUONAURO	CARLO	02.04.1973	PS	CGT II CAMPANIA	M.A.	19,00	4,00	7,50	30,50	
14	BUONAURO	MICHELE	23.10.1974	PS	CGT II CAMPANIA	M.A.	18,00	5,00	7,50	30,50	
15	MELI	SALVATORE	14.07.1970	PS	CGT I CATANIA	M.O	21,00	1,00	7,50	29,50	
16	RUSSO	CARMINE	11.07.1970	GIU	CGT I VERONA	M.O	25,00	0,00	4,50	29,50	
17	PETRUCCI	LUIGI	28.01.1972	GIU	CGT II SICILIA	M.O	25,00	0,00	4,50	29,50	
18	DE SENSI	BALDOVINO	27.04.1964	VPS	CGT I SASSARI	M.O	24,00	0,00	4,50	28,50	
19	CASTIGLIA	GIULIANO	20.08.1971	GIU	CGT I CATANIA	M.O	21,00	0,00	7,50	28,50	
20	LA ROSA	ALESSANDRO	27.09.1971	PS	CGT I CATANIA	M.O	20,00	0,00	7,50	27,50	
21	DE PAOLA	PAOLO	09.02.1974	GIU	CGT I AOSTA	M.O	24,00	0,00	3,00	27,00	
22	BUFFONI	LUCA	21.11.1975	PC	CGT I ORISTANO	M.O	15,00	0,00	7,50	22,50	
23	DIMARTINO	GAETANO	27.11.1978	GIU	CGT I RAGUSA	M.O	15,00	0,00	7,50	22,50	
24	CAVALLARO	SALVATORE ETTORE	18.07.1975	VPS	CGT I CATANIA	M.O	13,00	0,00	7,50	20,50	
25	IORE	FRANCESCO MARIO	08.05.1976	GIU	CGT I SALERNO	M.O	15,00	0,00	4,50	19,50	
26	TARALLO	ANTONIO	19.11.1977	VPS	CGT II CAMPANIA	M.O	15,00	0,00	4,50	19,50	
27	DILISO	FRANCESCO	04.07.1976	GIU	CGT II PUGLIA	M.O	13,00	0,00	4,50	17,50	
(*)	M.O= MAGISTRATO ORDINARIO		M.A= MAGISTRATO AMMINISTRATIVO			M.C= MAGISTRATO CONTABILE		M.M=MAGISTRATO MILITARE			

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

La sottoscritta Daniela Camera, Responsabile Amministrativo dell'Ufficio IV Concorsi, dichiara la conformità all'originale della copia estratta con omissis della delibera n. 1034 del 25.07.2023, composta di n. 8 pagine e n. 8 fogli.

Il Responsabile Amministrativo
Dott.ssa Daniela Camera